

P/116



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XV LEGISLATURA

AL SERVIZIO COMMISSIONI

SEDE

Il Documento

di iniziativa della *Giunta regionale*

concernente:

Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 – Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Piano di subentro ai sensi dell'art. 36. Trasferimento delle funzioni. Approvazione preliminare.

è assegnato per l'espressione del parere alla **Seconda** Commissione permanente.

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
28 GIU 2016
N. 6439



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Presidenza
Prot. Uscita del 28/06/2016

Prot. n.

nr. 0012019
Classifica XV/
01-01-00

Cagliari,



- > ➔ Al Presidente del Consiglio Regionale
- > e p.c. All'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
SEDE

Oggetto: Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Piano di subentro ai sensi dell'art. 36 Trasferimento delle funzioni. Approvazione preliminare.

Si trasmette in allegato, per l'esame della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, copia della deliberazione n. 38/3, relativa all'argomento in oggetto, adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 28 giugno 2016.

Il Vicepresidente


Raffaele Paci

Dir. Gen. Pres.

A. De Martini

Uff. Segr. - Funz. Istr.

A. Fumera





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/3 DEL 28.6.2016

Oggetto: **Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Piano di subentro ai sensi dell'art. 36 Trasferimento delle funzioni. Approvazione preliminare.**

L'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiama quanto disposto dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 9 "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro, in merito all'art. 36, Trasferimento delle funzioni".

La L.R. n. 9/2016 attribuisce alla Regione le funzioni precedentemente esercitate dalle Province ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 "Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego", per l'esercizio delle quali acquisisce il personale delle province individuato dall'art. 37, le risorse finanziarie correlate, le risorse strumentali, compresi i beni mobili e immobili, i contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge, il contenzioso e i procedimenti in corso.

L'Assessore ricorda che il trasferimento di funzioni dalla Province alla Regione è già stato previsto per alcune materie dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", che - a titolo esemplificativo - con l'art. 61 attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione già conferite alle Province nei settori dell'artigianato, dell'industria, delle miniere e risorse geotermiche, delle fiere e commercio, del turismo, dei trasporti e dello sport.

La L.R. n. 2/2016 non entrò nel merito delle politiche e dei servizi per il lavoro in previsione di un intervento organico in materia sulla base della normativa nazionale, il D.Lgs. n. 150/2015 primo fra tutti.

Nello specifico, la novità più rilevante contenuta nella L.R. n.9/2016 è dunque la regionalizzazione dei servizi per il lavoro, che passano alla gestione diretta regionale attraverso una Agenzia di nuova istituzione, l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), che li eroga attraverso articolazioni territoriali denominate Centri per l'impiego, nei quali confluiscono i Centri dei servizi





REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/3
DEL 28.6.2016

per il lavoro (CSL), già istituiti presso le Province, i Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL), già istituiti presso i Comuni e le agenzie di sviluppo locale. I Centri per l'impiego erogano i servizi per il lavoro e le misure di politica attiva e rappresentano poli territoriali nei quali possono convergere una pluralità di servizi anche di natura socio-assistenziale e previdenziale. I Centri per l'impiego, ai sensi degli articoli 11 e 28 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 e dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L.R. n. 9/2016, sono considerati livelli essenziali delle prestazioni.

L'Assessore fa presente che la L.R. n. 9/2016, per evitare che vi sia una interruzione nell'erogazione di servizi importanti come quelli del lavoro alla data prevista per il passaggio di funzioni del 1° luglio 2016, prevede con il comma 2 dell'art. 36 la gestione programmata del subentro della Regione nelle funzioni delle province attraverso l'elaborazione di uno specifico piano denominato Piano di subentro.

Il Piano stabilisce le modalità di passaggio delle funzioni, del personale, delle risorse finanziarie correlate alle funzioni, delle risorse strumentali (beni mobili e immobili), dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge e del contenzioso e dei procedimenti in corso.

L'Assessore pertanto ritiene che sia necessario disporre di un Piano che definisca nel modo più semplice, schematico e operativo possibile le modalità di subentro in tutti gli ambiti richiamati dalla L.R. n. 9/2016 così da garantire ai cittadini la possibilità di fruire dei servizi senza alcuna interruzione.

Il Piano descrive la sequenza delle attività e tiene conto dei tempi tecnici di realizzazione nonché dei tempi di trasmissione dei dati utilizzabili da parte delle province fino alla completa messa a sistema delle funzioni direttamente connesse alle politiche attive e ai servizi per il lavoro.

L'Assessore, pertanto, propone alla Giunta, in sede di approvazione preliminare, di approvare il Piano di subentro di cui al comma 2 dell'art. 36 della L.R. n. 9/2016, come illustrato nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di enti locali e con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di approvare il Piano di subentro di cui al comma 2 dell'art. 36 della L.R. n. 9/2016, come illustrato nell'allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/3
DEL 28.6.2016

- di rinviare l'approvazione definitiva del Piano di subentro, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente per materia, cui la presente deliberazione è trasmessa ai sensi dell'art. 34 della L.R. 9 del 17 maggio 2016.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale

Alessandro Fumera



Il Vicepresidente

Raffaele Paci



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/3 del 28.6.2016

Legge Regionale 17 maggio 2016, n.9

Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro.

Art. 36 comma 2

Piano di subentro





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Piano di subentro ex art. 36 Legge regionale 17 maggio 2016 n. 9

Premessa

La Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9 “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”, è la legge regionale che adegua la normativa regionale alle disposizioni del *Jobs Act*, in particolare del Decreto Legislativo n. 150 del 2015.

La novità più rilevante contenuta in legge è il passaggio dei servizi per il lavoro dalle Province alla Regione, e l’istituzione dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), che opera attraverso articolazioni territoriali denominate Centri per l’impiego (CPI).

La L.R. n.9/2016 per assicurare continuità nell’erogazione di servizi nella fase di trasferimento delle funzioni, ha previsto all’art. 36 l’adozione di uno specifico *Piano di subentro*.

Il Piano di subentro

Il *Piano di subentro* stabilisce le modalità di passaggio delle funzioni, del personale, delle risorse finanziarie correlate alle funzioni, delle risorse strumentali (beni mobili e immobili), dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge, del contenzioso e dei procedimenti in corso.

E’ necessario quindi in primo luogo individuare le funzioni esercitate dalle province in materia di servizi e politiche del lavoro come disciplinate dall’art. 6, *Funzioni delle province* e dall’art.14, *Centri servizi per il lavoro* della L.R. n. 20/2005 e definire le modalità del loro passaggio.

In riferimento alle funzioni attribuite alle province dalla L.R. n. 20/2005, è indispensabile distinguere fra le funzioni di carattere “politico” e programmatico, che rimangono in capo all’Assessorato del lavoro, da quelle più operative, direttamente connesse all’erogazione di servizi per il lavoro, attribuibili direttamente all’ASPAL.

Il presente Piano dunque definisce in modo schematico e operativo le modalità di subentro in tutti gli ambiti richiamati dalla Legge, così da garantire ai cittadini la possibilità di fruire dei servizi senza soluzione di continuità.

Il Piano descrive la sequenza delle attività e tiene conto dei tempi tecnici di realizzazione e dei tempi di trasmissione dei dati da parte delle province fino alla completa messa a sistema delle funzioni direttamente connesse alle politiche attive e ai servizi per il lavoro.

Le modalità di trasferimento delle funzioni

La Regione subentra nelle funzioni e nei compiti attribuiti alle province dalla legge regionale n.20 del 5 dicembre 2005.

Con riferimento alle funzioni già esercitate dalle Province attraverso i CSL, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n.20/2005 e alle connesse procedure amministrative, sono attribuite all’ASPAL quelle indicate dall’art.12 della L.R. n. 9/2016 che la stessa esercita attraverso i CPI.





REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

L'ASPAL subentra inoltre nelle funzioni esercitate in materia di:

- esame congiunto previsto nelle procedure su base subregionale relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria ed a quelle relative ai licenziamenti collettivi
- servizi per i disabili secondo quanto disposto dall'art. 19 della L.R. n.9/2016;
- avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16 della legge n.56 del 1987 e procedure di assunzione nei cantieri comunali di cui all'art.29 della L.R. n. 9/2016..

Per l'esercizio delle richiamate funzioni e compiti in materia di servizi e politiche del lavoro si rende necessaria la predisposizione da parte dell'ASPAL di un "Masterplan dei servizi per l'impiego" finalizzato a individuare gli obiettivi quantitativi e qualitativi di attuazione della L.R. n. 9/2016. Il documento ha il compito di definire le azioni, i processi e le metodologie utili per garantire servizi per l'impiego omogenei su tutto il territorio regionale.

L'ASPAL subentra nelle funzioni sopra rappresentate aggiornando le procedure esistenti e stabilendo laddove necessario nuove procedure per l'erogazione dei vari servizi assegnati dalla L.R. n. 9/2016 in conformità alla legge regionale 31 del 1998 ed ai Contratti collettivi di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti della Regione Autonoma della Sardegna al fine di attribuire le relative responsabilità nei procedimenti in quanto non più riconducibili all'art.107 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

L'ASPAL ha il compito di elaborare una Carta dei Servizi per il Lavoro finalizzata a permettere l'accesso degli utenti alle procedure sopra riportate.

Tab. 1 - Quadro sinottico delle funzioni delle province in materia di servizi e politiche del lavoro ex L.R. n.20/2005 e funzioni della Regione ex L.R. n. 9/2016

Funzioni province art. 6 L.R. 20/2005	Funzioni L.R. 9/2016
1. Sono attribuite alle province, nell'ambito della loro autonomia istituzionale e organizzativa, le funzioni amministrative, di gestione, di controllo e di programmazione di livello provinciale, in materia di lavoro e di servizi per il lavoro ai sensi del decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, e successive modifiche e integrazioni.	Funzioni attribuite alla Regione art. 2 L.R. 9/2016. La Regione, attraverso l'ASPAL, acquisisce personale e strutture, eroga i servizi (artt. 10 e 12) ed esercita le funzioni organizzativa, amministrativa e di gestione. Le funzioni di controllo e programmazione sono esercitate dall'Assessorato del Lavoro
2. Le province garantiscono la più ampia informazione in merito alla riforma sul collocamento introdotta dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297.	Il comma è superato e l'informazione in capo all'attuazione del Dlgs 150/2015 è in capo all'ASPAL attraverso i CPI
3. Alle province sono attribuite la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alla Regione nelle medesime materie.	Le funzioni di gestione ed erogazione dei servizi sono esercitate dall'ASPAL
4. Le province espletano le funzioni di cui al comma 1 garantendo l'integrazione con le altre funzioni, loro attribuite o delegate, in materia di orientamento, istruzione e formazione.	L'integrazione dei servizi in materia di lavoro con le funzioni di orientamento, istruzione e formazione, anche erogate da altri soggetti è competenza dell'ASPAL. L'attribuzione delle competenze in materia di istruzione e formazione non è di pertinenza del presente Piano di subentro in quanto regolamentata dalla L.R. 2/2016 o da





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

	altra normativa.
5. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con i comuni e gli altri enti locali al fine di garantire la partecipazione degli stessi all'individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni loro assegnate.	La funzione è in capo all'ASPAL che potrà esercitarla in raccordo con le nuove articolazioni territoriali mediante specifici Accordi di collaborazione
6. Le province, tenuto conto delle proposte delle Commissioni provinciali per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 8:	Le Commissioni provinciali sono soppresse dalla L.r. n. 9/2016 e le funzioni sono ricondotte alla Commissione regionale per i servizi e le politiche del lavoro (art. 7 L.r. n. 9/2016)
a) programmano e realizzano lo sviluppo dei servizi per il lavoro;	La funzione di programmazione è attribuita alla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del Lavoro
b) promuovono, a livello provinciale, programmi e progetti rivolti a favorire l'occupazione e l'inclusione sociale: 1) delle donne; 2) degli iscritti all'elenco anagrafico, con particolare riferimento ai disoccupati di lunga durata e a quelli privi di qualifica professionale; 3) dei lavoratori diversamente abili e di tutti i soggetti del disagio sociale; 4) dei lavoratori immigrati; 5) dei soggetti ex tossicodipendenti ed ex detenuti; 6) dei lavoratori posti in mobilità. c) promuovono forme di utilizzo dei soggetti in situazione di particolare disagio nell'ambito dei servizi e opere a vantaggio della collettività; d) promuovono programmi e progetti nell'ambito dei tirocini formativi e di orientamento e delle borse lavoro;	Funzione esercitata dall'ASPAL
e) definiscono gli ambiti territoriali di riferimento per i Centri dei servizi per il lavoro, sulla base dei criteri di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 7;	La Giunta regionale approva lo Statuto dell'ASPAL (art. 11, comma 2), nel quale è definita l'articolazione territoriale, il numero e le modalità organizzative e di funzionamento dei Centri per l'Impiego.
f) sperimentano, in accordo con gli enti locali e gli altri soggetti del territorio, servizi innovativi per il miglioramento e lo sviluppo del sistema provinciale; sperimentano, altresì, servizi per favorire l'integrazione delle funzioni, con particolare riguardo al rapporto con l'istruzione, la formazione professionale, l'orientamento scolastico e professionale e il loro collegamento con il mondo del lavoro;	Attività di competenza dell'ASPAL, che le realizza mediante specifici accordi di collaborazione.
g) programmano e organizzano i servizi per il lavoro secondo criteri di efficienza ed efficacia, perseguono la qualità delle prestazioni, la loro omogenea diffusione nell'ambito provinciale e la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi;	Funzione passata all'ASPAL che gestisce direttamente i CPI (art. 10, 11 e 12)
h) predispongono e approvano il piano provinciale per i servizi e le politiche del lavoro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 10;	Punto superato dal nuovo assetto territoriale definito dalla L.R. n. 9/2016





REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

i) effettuano l'analisi tecnica ed approvano l'inserimento nella lista di mobilità di cui alla Legge 23 luglio 1991, n. 223, relativamente ad aziende ed unità produttive presenti in ambito provinciale;	Attività realizzata dall'ASPAL
l) svolgono attività di mediazione dei conflitti di lavoro collettivi d'interesse provinciale e l'esame congiunto di cui all'articolo 4 della Legge n. 223 del 1991.	Attività realizzata dalle strutture territoriali dell'ASPAL
7. Le province, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituiscono la Commissione provinciale per i servizi e le politiche del lavoro di cui all'articolo 8 e la Commissione provinciale per il collocamento mirato dei diversamente abili di cui all'articolo 9.	Organi collegiali soppressi
8. Le province interessate stipulano opportune intese per il coordinamento dei rispettivi interventi, al fine di assicurare uniformità ed una migliore efficacia dei servizi per il lavoro in territori di più province caratterizzati da particolari elementi di omogeneità e da interrelazioni socioeconomiche] [6]. [6] Articolo abrogato dall'articolo 45 della L.R. n. 9 del 17 maggio 2016.	Punto superato dal nuovo assetto territoriale definito dalla L.R. n. 9/2016

Il personale

Il quadro normativo

il *Piano di subentro* di cui all'art. 36, prevede, all'art.2, comma 1, lett.b), l'indicazione delle modalità di subentro del personale di cui al successivo articolo 37 il quale, al comma 9, determina fino ad un massimo di 800 unità, la dotazione organica in sede di prima attivazione dell'ASPAL .

Nel *Piano di subentro* deve essere evidenziato il personale trasferito, le modalità di inquadramento e le eventuali misure perequative.

In relazione agli inquadramenti, la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 35/2 del 14.06.2016, in attuazione dell'art. 38 bis della L.R. 31/98 così come modificato dalla L.R. 6 del 2014, ha definito una tabella di equiparazione tra le categorie e i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi regionali e i comparti di contrattazione collettiva delle altre amministrazioni pubbliche.

Per quanto concerne i criteri e le modalità di inquadramento, la Deliberazione definisce precise regole: "l'inquadramento del personale trasferito dovrà avvenire nella categoria corrispondente a quella posseduta presso l'Amministrazione di destinazione, secondo quanto stabilito dalla tabella, con l'attribuzione del livello economico retributivo cui corrisponde un trattamento economico annuo fisso e continuativo pari o immediatamente inferiore a quello percepito presso l'Amministrazione di provenienza; l'eventuale differenza retributiva tra il trattamento economico attribuito e quello fisso e continuativo in godimento al momento del passaggio è conservata a titolo di assegno *ad personam* riassorbibile mentre l'eventuale retribuzione di anzianità in godimento è conservata a titolo di assegno personale non riassorbibile; ad eccezione delle situazioni di cui al successivo punto, il suddetto trattamento economico non potrà essere





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

comunque superiore a quello massimo previsto per la categoria di inquadramento presso le amministrazioni del sistema Regione; in assenza di una specifica qualifica corrispondente nel comparto regionale, al personale non dirigente inquadrato nella amministrazione di provenienza con la qualifica di "quadro" o nell'area "elevata professionalità" (EP) è attribuita provvisoriamente la categoria D; l'eventuale differenza retributiva in godimento al momento del passaggio che residuasse successivamente all'inquadramento secondo le regole di cui al precedente punto è conservata come assegno riassorbibile anche dalla eventuale retribuzione di posizione assegnata, in misura comunque non eccedente la misura massima di tale retribuzione.

La contrattazione collettiva disporrà in ordine al definitivo inquadramento del personale in argomento. Concorrono a formare il trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento le voci di trattamento accessorio legate al solo inquadramento di categoria o di area (quale, ad esempio, nel comparto regionale l'indennità di amministrazione); viceversa non concorrono a formare, né contribuiscono alla formazione dell'assegno riassorbibile eventuali voci retributive, ancorché fisse e continuative, legate al profilo e correlate a specifiche mansioni che non vengono mantenute nell'amministrazione di destinazione del sistema Regione, nonché le voci retributive legate a specifici incarichi (es. retribuzione di posizione); il trattamento previdenziale sarà quello previsto nell'amministrazione di destinazione del sistema Regione"


L'art. 38 bis, comma 5, della L.R. n. 31/1998 infatti detta i criteri relativi ai livelli economici di inquadramento, disponendo che al dipendente trasferito per mobilità deve essere attribuito il trattamento economico fisso e continuativo previsto per il personale del sistema Regione con attribuzione del livello economico di valore pari o immediatamente inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di provenienza. In tale ultimo caso, al dipendente spetta un assegno personale riassorbibile a garanzia della conservazione del trattamento economico fisso e continuativo già in godimento nella amministrazione di provenienza. La Giunta regionale, peraltro era già intervenuta sulla materia con la deliberazione n. 12/6 del 4 aprile 2014, con la quale aveva disposto che, nel rispetto dei principi generali dettati in materia dal legislatore statale, il riconoscimento del trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento del passaggio non potrà, comunque, superare l'importo massimo previsto nella categoria o qualifica di inquadramento presso il sistema Regione.

Personale di cui all'art. 37 comma 1 lett. a) e lettera b) e personale di cui al comma 3

Il "personale trasferito" destinatario del *Piano di subentro* è quello individuato dall'art. 37 commi 1 e 3.

In particolare il comma 1 lett. a) si riferisce al personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, già trasferito alle province ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 180 del 2001, dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005), e in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2016.

Il comma 1 lettera b) si riferisce al personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, alla data di entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, e continuativamente fino alla data di entrata in vigore della L.R. n. 9/2016. Il personale appartenente al ruolo dirigenziale è esplicitamente escluso dal trasferimento.





REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Il comma 3 individua il personale delle province assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che alla data del 1 luglio 2016 è impiegato, in via esclusiva, nelle funzioni di cui al comma 1 dell'art. 37, nonché il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in corso stipulati in via esclusiva per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni trasferite dalla legge.

Attività svolte in relazione al personale di cui al comma 1 lett. a) e lettera b) e personale di cui al comma 3:

L'ASPAL, atteso che il transito del personale dovrà avvenire a norma di legge alla data del 1 luglio 2016, ha richiesto alle Amministrazioni Provinciali gli elenchi nominativi del personale rientrante nelle varie tipologie individuate dall'art.37, corredati da apposita certificazione del Segretario generale dell'Ente che ne attesti la verità e la correttezza, e certifichi il possesso, da parte del personale inserito negli elenchi, dei requisiti indicati dalla L.R. n. 9/2016. La produzione di tali dati, nelle modalità indicate nelle citate richieste è indispensabile per garantire la continuità dell'erogazione delle partite stipendiali ai dipendenti trasferiti.

Attività da svolgere

L'ASPAL, per le attività di elaborazione delle retribuzioni si avvale di un consulente esterno. Pertanto è prioritario procedere all'adeguamento ed estensione del contratto di servizio vigente per l'elaborazione delle paghe. Per definire i costi del servizio è necessario disporre dei dati definitivi del personale in transito oggetto della richiesta inoltrata alle Amministrazioni Provinciali.

Una volta ricevuti i dati si procederà con l'analisi dei file trasmessi, l'integrazione e la migrazione dei dati nel software per l'elaborazione del paghe del consulente del lavoro dell'ASPAL.

L'inquadramento del personale in transito sarà oggetto di attenta analisi e valutazione, anche con il supporto di professionalità qualificate. Sarà necessaria l'attivazione di una consulenza legale che supporti l'Agenzia nelle procedure e nella validazione del procedimento e nell'analisi comparativa alla luce delle tabelle di equiparazione approvate dalla Giunta con la Deliberazione n. 35/2 del 14.06.2016. Una volta definita l'equiparazione e le eventuali misure perequative, si procederà con l'elaborazione di una proposta di determinazione del Direttore Generale di inquadramento provvisorio in applicazione dei criteri della Deliberazione n. 35/2 del 14.06.2016 con attribuzione della categorie del correlato trattamento economico, demandando a successivo atto l'inquadramento nel livello economico all'interno della categoria.

Prima dell'inquadramento definitivo sarà adottata una determinazione del Direttore Generale relativa alla dotazione organica dell'ASPAL (a partire dalle posizioni attualmente occupate).

Il *Piano triennale del Fabbisogno del Personale* verrà adottato una volta terminate le procedure di acquisizione del personale.

L'acquisizione dei dati necessari per l'erogazione degli stipendi tuttavia non esaurisce le informazioni necessarie per la regolamentazione del rapporto di lavoro in tutti i suoi aspetti diretti e correlati; pertanto sarà necessario procedere alla richiesta delle posizioni individuali dei lavoratori: certificati di servizio, istituti contrattuali maturati, situazione previdenziale e assicurativa, cedolini paga, permessi retribuiti in





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

godimento, cessione del quinto in essere e tutte le informazioni utili alla ricostruzione della carriera lavorativa individuale.

Andranno poi definite, in relazione alla condivisione di criteri legalmente previsti, le sedi di servizio dei lavoratori e l'articolazione oraria, da inserire nell'elaborazione della proposta di schema di contratto di lavoro da far sottoscrivere ai lavoratori. Tali contratti non daranno vita a nuovi rapporti di lavoro ma costituiscono il titolo per la prosecuzione con l'ASPAL dei precedenti rapporti di lavoro.

Il procedimento di trasferimento si perfeziona con le Determinazioni di approvazione dei contratti di lavoro sottoscritti e di inquadramento nel ruolo dell'Agenzia sarda per le politiche del lavoro.

Seguirà l'atto di assegnazione del personale ai vari settori e l'invio delle comunicazioni obbligatorie conseguenti all'inquadramento in ruolo, nonché tutti gli adempimenti di legge connessi.

Sul piano organizzativo deve essere definita la procedura per la rilevazione e la trasmissione delle presenze, l'inserimento del nuovo personale nel software SIBAR e la gestione del personale delle diverse sedi territoriali.

Tab. 2 - Personale di cui all'art. 37 comma 1 lett. a) e lettera b) Cronoprogramma delle attività

	1-19 giugno	20-30 giugno	1 luglio	4-30 luglio	15-21 agosto
Richieste elenchi alle Province	nota n. 9382 01.06.2016 nota n. 10174 17.06.2016				
Adeguamento contratto consulente lavoro					
Trasferimento dati software elaborazione paghe					
Attivazione assistenza legale					
Determinazione inquadramento provvisorio					
Determinazione dotazione organica					
Richieste posizioni individuali lavoratori					
Definizione contratti individuali					
Sottoscrizione contratti					
Definizione sedi ed assegnazione					
Inserimento personale nel software di rilevazione presenze					
Comunicazioni obbligatorie					





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Personale di cui al Comma 2

Il personale di cui al comma 2, collocato a riposo entro il 31 dicembre 2016, è escluso dal trasferimento di cui al comma 1, lettere a) e b), avendo i requisiti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella legge 30 ottobre 2013, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni).

Pertanto, questa categoria di lavoratori non rientra nel Piano di subentro.

Personale di cui all'art. 37 commi 4

Il comma 4 dell'Art. 37 individua il personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del POR Sardegna 2000/2006 operante presso i CSL, i CESIL e le agenzie di sviluppo locale e dipendente dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, assunto in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 2013, n. 3.

Nei confronti di tale personale, il successivo comma 8 dell'art. 37 dispone che dal 1 luglio cessi "il comando a favore delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, disposto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8 febbraio 2013 n. 3, (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013).

Attività svolte per il Personale di cui all'art. 37 comma 4

A partire dal 1° luglio l'ASPAL esercita appieno la titolarità dei rapporti di lavoro del personale di cui ai al comma 4 dell'art 37, fino a tale data in comando presso gli enti locali in forza di precisa previsione normativa. Tale personale, tuttavia, non è direttamente interessato dal *Piano di subentro*, pur essendo inderogabile l'attivazione in tempi ristrettissimi delle procedure previste nei commi 5 e 6.

Considerata la scadenza dei contratti individuali di lavoro a partire dal prossimo mese di agosto, l'impossibilità prevista nel *Piano nazionale per la prevenzione anticorruzione* e recepita anche nel *Piano triennale 2016-2018* adottato dall'Agenzia regionale per il lavoro con determina n.3/ARL di pubblicare bandi per l'acquisizione di personale in coincidenza di festività, i tempi minimi di pubblicazione dell'avviso pubblico e quelli di nomina e costituzione di una apposita commissione di valutazione delle istanze, appare di difficile realizzazione la definizione del procedimento prima della scadenza dei contratti.

Pertanto, per garantire la continuità del servizio pubblico, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale, è indispensabile dare avvio alla proroga dei contratti di lavoro in essere. Ciò in applicazione dei principi stabiliti nella legge di stabilità 2015, che autorizza la proroga dei rapporti in essere fino al 2018, nelle more dalla conclusione delle procedure di stabilizzazione del personale interessato.

Fino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione avviate ai sensi dell'art. 1, comma 529 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come richiamata dalla L.R. n. 9/16, le regioni possono procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato interessati alle correlate procedure, fermo restando il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2013 n. 147. L'art. 1 comma 426 della legge di





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014 n. 190) proroga al 31 dicembre 2018 il termine del 31 dicembre 2016 previsto dall'articolo 4, commi 6, 8, e 9 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101 convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013 n.125 per le finalità volte al superamento del precariato.

Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 37 della L.R. n. 9/2016, l'ASPAL ha comunicato agli Assessorati regionali interessati e alla competente Commissione consiliare l'intenzione di procedere all'avvio delle prescritte procedure volte al superamento del precariato del personale di cui art. 37, c. 4 L.R. 9/2016 a condizione che i lavoratori siano in possesso dei requisiti di cui al successivo comma 5.

A tal fine ha chiesto, con note n. 9288 del 31.05.2016 e n.9708 del 08.06.2016, l'avvio di un tavolo tecnico che proceda alla individuazione e alla nomina di una apposita Commissione per l'attuazione delle procedure di cui all'articolo 1, comma 529 della Legge 27 dicembre 2013.

Le procedure da seguire per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi all'utente cittadino dovranno essere oggetto di un ulteriore atto che ne definisca tempi e modalità.

Considerata la delicatezza della materia è ipotizzabile la necessità di attivare una consulenza legale che supporti l'Agenzia nelle procedure e nella validazione del procedimento.

Personale di cui all'art. 37 Comma 7

Si tratta di personale che ha già maturato competenze ed esperienze nell'ambito delle politiche del lavoro presso l'Agenzia per il lavoro e le province.

Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, la norma autorizza l'ASPAL, nei limiti della dotazione organica di prima applicazione, a stipulare contratti di lavoro con la previsione di premialità a favore di questo personale, previa verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b) del decreto legge n. 101 del 2013, convertito in legge n. 125 del 2013.

Pur non trattandosi di aspetto direttamente legato al *Piano di subentro*, si ritiene opportuno farne menzione, segnalando che, con successivo atto, verrà valutata l'esigenza di dare attuazione a questo comma previa analisi della dotazione organica e dei fabbisogni di personale non coperti attraverso gli inquadramenti disposti in attuazione dei commi precedenti.

Comma 10

Si riferisce a soggetti con disabilità occupati con contratto a termine nell'ambito del *Progetto Lavor@bile*. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 35, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), la Regione adotta uno specifico programma di inclusione lavorativa e per il superamento della situazione di precarietà, al fine di valorizzare l'esperienza maturata nei servizi per l'impiego.

L'aumentata dotazione organica definita dal comma 9 e l'inserimento in ruolo del personale transitato all'Aspal dagli Enti locali, nonché la stabilizzazione dei 300 lavoratori precari determinerà ulteriori obblighi assunzionali di cui alla L. n. 68/99.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Considerate le deroghe ai blocchi alle assunzioni nel Pubblico impiego disposte con l'obiettivo di assicurare una particolare tutela alle persone con disabilità promuovendone l'occupazione, si procederà quanto prima alla pubblicazione di un avviso a copertura delle quote d'obbligo, che preveda il riconoscimento di un punteggio di premialità per i lavoratori in questione. Tale personale non è direttamente interessato dal Piano di subentro.

Le risorse finanziarie

Per quanto attiene gli oneri di funzionamento, previsti dall'art.46 della L.R. 9/2016, si provvederà, a decorrere dal 1 luglio 2016, a porre in essere, di concerto con le province, tutte le attività necessarie per una puntuale definizione del fabbisogno finanziario inerente il subentro nelle funzioni, compresi gli oneri collegati. L'ASPAL, al riguardo, provvederà in conseguenza alle necessarie variazioni del proprio Bilancio, con l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa in linea con i principi stabiliti dal D. Lgs. n. 118/2011.

Per quanto attiene la realizzazione di progetti già avviati dalle Province, e in corso di esecuzione, si stabilisce che gli stessi dovranno essere rendicontati dai soggetti esecutori all'Amministrazione che ha impegnato le risorse finanziarie (Province). Mentre la liquidazione e il pagamento saranno disposti dall'ASPAL, previo trasferimento delle somme ancora da liquidare dai rispettivi bilanci delle Province all'ASPAL, secondo procedure che saranno definite tra le Amministrazioni.

Le risorse strumentali


Sedi dei CPI

Riguardo alle sedi dei servizi per il lavoro (CPI) si confermano quelle attualmente in utilizzo dalle Province per ospitare i CSL, sedi decentrate/recapiti, come da tabella allegata.

Si ricorda che è tutt'ora in vigore l'art.3 della legge n. 56/87, che pone a carico dei comuni l'onere della messa a disposizione dei locali sede degli uffici e che l'art. 12 della L.R. n. 9/2016 prevede inoltre la possibilità che i CPI possano essere ubicati nelle sedi dei centri regionali di formazione professionale.

Tab. 3 – Elenco delle sedi principali, decentrate/recapiti dei Centri per l'Impiego

Sede CPI	Sede decentrata/ recapito	GG	Note	Ente proprietario	Rif. titolo giuridico
Ales					
Alghero					
Alghero	Ittiri*				
Assemini					
Assemini	Pula	5			
Assemini	Teulada**	2			
Bonorva					
Bonorva	Thiesi*				
Cagliari					
Carbonia					
Castelsardo					
Cuglieri					
Cuglieri	Bosa***	5			
Ghilarza					
Iglesias					
Isili					





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Isili	Sadali*				
Lanusei					
Lanusei	Tortoli				
Lanusei	Jerzu*				
Macomer					
Mogoro					
Muravera					
Nuoro					
Nuoro	Dorgali**	3			
Nuoro	Gavoi***				
Olbia					
Olbia	Palau	5			
Oristano					
Ozieri					
Ozieri	Bono**	2			
Quartu Sant'Elena					
Quartu Sant'Elena	Villasimius*				
San Gavino					
Saniuri					
Sassari					
Sassari	Porto Torres*				
Senorbì					
Siniscola					
Siniscola	Orosei	5			
Siniscola	Bitti*				
Sorgono					
Sorgono	Aritzo				
Tempio					
Terralba					

Legenda:

* Sedi attualmente chiuse: si prevede di valutare la loro apertura sulla base di criteri oggettivi che garantiscano l'accesso ai servizi;


** Sedi aperte per alcuni giorni la settimana: si valuterà se mantenere la sede aperta sulla base di criteri oggettivi che garantiscano l'accesso ai servizi;

*** Sedi aperte.

Contratti in essere forniture, servizi, lavori

Attività svolte

L'ASPAL, in previsione del subentro, a far data dal 1 luglio 2016, in qualità di soggetto cessionario, nei contratti concernenti forniture, servizi, lavori attualmente in capo alle Amministrazioni, in qualità di soggetti cedenti, ha provveduto a richiedere a tutte le Amministrazioni Provinciali sedi di CSL con nota prot. n°9749 del 08.06.16, mediante invio di un apposito file da restituire compilato, i dati relativi ai rapporti giuridici in essere alla data di entrata in vigore della L.R. n°9/2016, nonché la consistenza del patrimonio mobiliare oggetto di trasferimento e i dati relativi alla identificazione del patrimonio immobiliare, dove vengono svolte le funzioni di cui alla legge n°9/2016 di competenza dell'ASPAL. Con ulteriore nota prot. n°10157 del 17.06.16 è stato inviato apposito sollecito alle Amministrazioni con richiesta di certificazione dei dati da parte del Segretario Generale. Alla data del 24.06.16 non avevano ancora fornito i dati le Amministrazioni Provinciali di Sassari, Olbia Tempio, Ogliastra.





REGIONE AUTONOMA DE SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le Amministrazioni che hanno fornito riscontro, nella gran parte dei casi, hanno reso certificazione in merito alla veridicità e correttezza dei dati trasmessi.

Con nota prot.n°9838 del 13.06.16, inoltre, è stato richiesto ai Comuni sedi di CESIL di trasmettere i dati relativi ai beni mobili acquistati con fondi dedicati alle funzioni svolte dal relativo personale assegnato.

Alla data del 24.06.16 hanno fornito positivo riscontro con elenco allegato, i Comuni di: Cabras, Gavoi, Villamassargia (Decimoputzu), Orroli, Girasole, Tissi, Fluminimaggiore, Quartu, Bottida, San Sperate, Orsei, Thiesi, Sennori, Oristano, Laconi, Bosa, Porto Torres.

Dall'esame sommario degli elenchi trasmessi risulta che diversi beni sono considerati obsoleti, pertanto, si rinvia ad apposite convenzioni/protocolli da stipulare con le Amministrazioni cedenti per l'individuazione dei beni che, effettivamente, saranno oggetto di trasferimento e che entreranno di fatto nel patrimonio dell'ASPAL.

A tal fine si provvederà ad apposita rilevazione congiunta da parte di personale incaricato dall'ASPAL e personale dell'Amministrazione cedente, previa redazione di appositi verbali.


Dall'esame degli elenchi dei contratti in essere risulta una situazione di eterogeneità sia in relazione alle tipologie dei contratti, sia in relazione alle relative scadenze contrattuali.

Attività da svolgere (contratti di forniture, servizi, lavori)

In considerazione della carenza delle informazioni da parte di diverse Amministrazioni Provinciali non è possibile l'adozione, entro la data del 30.06.16, di misure che consentano la stipula, mediante contratto unico a valenza regionale, attraverso adesioni a Convenzioni CONSIP attive o a contratti quadro della Centrale di Committenza, per tutti i CPI. Pertanto, al fine di garantire continuità nell'erogazione dei servizi forniti dai CPI, nonché l'agibilità degli stessi locali, nelle more della piena realizzazione del presente *Piano di subentro*, da parte dell'ASPAL o di altre strutture della Regione, le Province, anche previa stipula di Convenzione con l'ASPAL, assicurano continuità nella gestione dei contratti di fornitura, servizi e lavori in essere con le ditte/fornitori/gestori, se strettamente connessi al funzionamento e alla erogazione dei servizi, salvo casi specifici da sottoporre alla valutazione dell'ASPAL. Pertanto L'ASPAL o altra struttura della Regione provvederà a rimborsare le Province delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2016 a fronte degli obblighi contrattuali mantenuti in essere, previa presentazione della relativa documentazione. Si riporta di seguito, a titolo esemplificativo, una serie di forniture e servizi ritenuti essenziali: fornitura energia elettrica, fornitura acqua, telefonia fissa e mobile, internet, premi polizza assicurativa fabbricati, TARI, portierato/guardiana/assistenza al pubblico, pulizia dei locali, gestione, manutenzione e pronto intervento degli impianti tecnologici e presidi antincendio, stampanti e fotocopiatrici, materiale di consumo, gestione e custodia archivi, ecc.

È preclusa la stipula di nuovi contratti rispetto a quelli già esistenti alla data del 1 luglio 2016.

L'ASPAL o altro servizio della Regione subentrerà nelle modalità e tempi concordati con le singole amministrazioni nei contratti sopra citati entro il 31 dicembre 2016, al fine di uniformare e ottimizzare dal punto di vista economico le diverse soluzioni contrattuali. Pertanto le obbligazioni derivanti dalla gestione





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dei contratti oggetto del trasferimento saranno poste in capo all'ASPAL dalla data di effettivo trasferimento dei contratti medesimi con apposito atto.

Preliminarmente a tale fase, secondo modalità da concordare fra le Amministrazioni Cedenti e la Cessionaria, dovranno essere trasmessi, in copia conforme per uso amministrativo, o in formato elettronico con firma digitale qualificata, le determinazioni di affidamento e i relativi contratti oggetto di cessione.

Con apposita comunicazione da inviare all'ANAC avverrà la presa in carico dei CIG dal RUP della Amministrazione cedente al RUP dell'ASPAL in relazione ai singoli contratti ceduti.

Rimangono in carico alle Amministrazioni Provinciali gli eventuali contenziosi pendenti e i relativi costi concernenti i contratti oggetto di trasferimento fino alla definizione degli stessi.

Tab. 4 – Modulo acquisizione dati contratti in essere

Amm.ne Cedente	Tipologia di contratto	Oggetto (descrizione)	Estremi determina e nom. RUP	Estremi repertorio	Ragione sociale Fornitore	Importo annuale iva escl.	Data scadenza contratto	Procedura di scelta del contraente	Numero CIG specificare Smart o SIMOG

Attività da svolgere (Medico competente e sorveglianza sanitaria)

L'ASPAL assicurerà la sorveglianza sanitaria del personale in carico alla medesima. In relazione ai profili della sicurezza sul lavoro le Amministrazioni Provinciali provvedono al trasferimento al Datore di Lavoro dell'ASPAL delle cartelle sanitarie dei dipendenti e della eventuale altra documentazione prevista dalla normativa sulla sicurezza. Nelle more della conclusione del procedimento di affidamento e presa in carico del personale di cui trattasi, le Amministrazioni Provinciali cedenti assicurano il servizio per conto dell'ASPAL.

Attività da svolgere (beni immobili)

Poiché in alcune situazioni può verificarsi l'utilizzo promiscuo da parte degli Uffici Istituzionali della Provincia e da parte degli uffici preposti alle funzioni trasferite, si renderà necessario provvedere, qualora il personale non possa essere allocato anche nelle sedi di CRFP, come stabilito dalla L.R. 9/2016, alla stipula di accordi fra ASPAL e Amministrazione Provinciale, concernenti le modalità per la messa a disposizione dei locali e i criteri per il riparto delle spese di funzionamento.

L'individuazione degli spazi, ai fini del citato riparto, sarà contenuta in apposite planimetrie redatte in collaborazione fra i Servizi Tecnici dell'Amministrazione Provinciale e dell'ASPAL.

In relazione ai profili legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, l'ASPAL mantiene la destinazione d'uso dei locali messi a disposizione e non effettua alcun mutamento senza previa autorizzazione della Provincia.





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Le parti procederanno alla stesura di un apposito atto di coordinamento per gli aspetti della sicurezza attraverso i rispettivi Datori di Lavoro, assistiti dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. Nello stesso saranno indicati i ruoli, previsti dalla normativa di settore, attualmente rivestiti dai dipendenti transitati (es. addetto al primo soccorso, etc). Contestualmente la Provincia consegnerà il Documento di Valutazione dei Rischi, contenente anche il piano di evacuazione dell'immobile, che verrà visionato e sottoscritto dall'ASPAL.

L'ASPAL esonererà la Provincia da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti, cagionati dal compimento di fatti dolosi o colposi, che dovessero insorgere a persone o cose o alla struttura per effetto dell'uso e della destinazione delle porzioni immobiliari della medesima. Per le finalità di cui al precedente capoverso, l'ASPAL inserisce i propri dipendenti, tirocinanti, lavoratori socialmente utili, lavoratori di pubblica utilità o prestatori d'opera a qualsiasi titolo che accedono agli immobili nelle proprie coperture assicurative.

Attività da svolgere (allineamento delle procedure contabili, flussi documentali e dei sistemi informativi)

In considerazione dell'estensione territoriale dell'ASPAL e della necessità di condivisione dei documenti e dei processi da parte di tutti i dipendenti, presso i diversi CPI e nella sede centrale dell'Agenzia verranno utilizzati i medesimi software in uso in ambito regionale con l'introduzione della determina digitale e la pubblicazione della medesima nell'albo pretorio on line. Nelle more dell'attivazione di tali uniformi procedure, gli Uffici Provinciali assicureranno l'uso delle reti e dei sistemi di comunicazione necessari ad impedire qualunque disservizio all'utenza. Tali future attività dovranno essere concordate tra i servizi Informatici ASPAL e Servizi Informatici delle Amministrazioni Provinciali.

Beni mobili

Per garantire la continuità dei servizi erogati dai CPI, le Province sono tenute a mantenere i beni già in uso presso i CSL e funzionali all'erogazione dei servizi e al funzionamento degli uffici, nelle more della piena realizzazione del presente *Piano di subentro* di acquisizione dei beni oggetto di trasferimento all'ASPAL o ad altro servizio della Regione.

L'ASPAL, o altra struttura della Regione, acquisisce i beni oggetto di ammortamento regolarmente inventariati, nonché quelli che siano stati valutati con uno stato d'uso almeno sufficiente con modalità e tempi concordati con le singole amministrazioni entro il 31 dicembre 2016, al fine di programmare un piano di acquisti dei beni mancanti in modo da uniformare e ottimizzare dal punto di vista funzionale gli allestimenti dei CPI. Il trasloco dei beni mobili strumentali e degli arredi, all'atto del trasferimento degli uffici in altra sede, sarà effettuato a cura e spese dell'ASPAL in qualità di proprietaria degli stessi.

In relazione agli autoveicoli, si reputano necessari almeno otto automezzi per la realizzazione delle attività di collegamento fra sede centrale e articolazioni territoriali e fra CPI. Pertanto, si provvederà, previo espletamento di tutte le pratiche amministrative necessarie, all'immediato trasferimento all'ASPAL, a far data dal 1 luglio 2016, degli automezzi già nella disponibilità delle province per la realizzazione delle funzioni di cui all'art. 36 della L.R. n. 9/2016, e di acquistare le restanti mediante le procedure previste per l'acquisizione di beni.

